

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

E' costituita a Foligno l'associazione denominata "Na'guara - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve "NA'GUARA" onlus.

L'associazione, ai sensi del decreto legislativo n.460 del 4 dicembre 1997, assume nella propria denominazione l'acronimo ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

L'associazione ha sede legale a Foligno in via Maceratola n.50/c ed ha durata a tempo indeterminato.

La variazione di sede nell'ambito del Comune di Foligno non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione realizza la propria attività attraverso i propri soci che potranno organizzarsi per settori di intervento.

L'Associazione può dotarsi di "Sedi Territoriali" che contribuiscano alla vita associativa mettendo in atto iniziative ed attività ritenute idonee al raggiungimento degli scopi dell'Associazione stessa.

La creazione di settori d'intervento e di nuove sedi territoriali è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

Essa:

- si pone nella linea della condivisione, con particolare riferimento ai Paesi in Via di Sviluppo;
- intende cooperare per uno sviluppo integrale dell'uomo e della società nel segno della giustizia e della solidarietà;
- si impegna a scoprire, valorizzare e sviluppare i valori presenti nelle popolazioni con le quali intreccia la sua azione;
- si esprime attraverso progetti che corrispondano ad una concreta e valida presenza solidale nei Paesi in Via di Sviluppo e che in Italia stimolino un coinvolgimento della nostra società per una modifica delle mentalità e delle strutture che creano dipendenza ed asservimento.

L'Associazione nasce da un'esperienza vissuta seguendo il messaggio cristiano cattolico. Ciò non intende essere assolutamente motivo di discriminazione o chiusura nei confronti di quanti non professano una religione o appartengono ad una diversa da quella cristiano - cattolica, bensì costituisce un punto di partenza importante per la ricerca di elementi comuni ai fini di una proficua collaborazione in armonia con gli scopi dell'Associazione.

Articolo 2: FINALITA'

L'Associazione si propone di:

- 1) realizzare iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi relativi ai Paesi in Via di Sviluppo nello spirito dei principi di solidarietà tra i popoli. In particolare promuove e realizza attività formative che favoriscano la crescita di una cultura di solidarietà sociale, sui temi dell'educazione allo sviluppo, organizzando convegni, seminari, pubblicazioni periodiche, filmati video, riproduzioni sonore, strumenti informatici e pubblicitari nelle iniziative a sostegno dei diritti civili, per favorire la sensibilizzazione, la conoscenza e lo scambio culturale tra i paesi industrializzati ed i paesi in via di sviluppo;
- 2) elaborare ed attuare progetti di sviluppo nei Paesi in via di Sviluppo attraverso l'impiego di volontari ed esperti, con particolare attenzione per i settori dell'alfabetizzazione e dei servizi sociali e sanitari in collaborazione con le popolazioni autoctone ed in armonia con i programmi generali di sviluppo delle Autorità locali;

- 3) formare degli operatori seriamente preparati, i quali si impegnino a lavorare come volontari nei Paesi in Via di Sviluppo per cooperare alla crescita sociale ed economica dei medesimi;
- 4) promuovere in special modo iniziative atte a favorire la formazione professionale degli operatori locali per facilitare una loro diretta e progressiva assunzione di responsabilità, in ordine ad un autentico sviluppo, in tutti i settori della vita sociale ed economica;
- 5) assistere i volontari che operano nei Paesi in Via di Sviluppo con iniziative atte a sostenere concretamente la loro attività ed a favorire il loro reinserimento al rientro dal servizio.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione degli Enti locali, anche attraverso stipula di apposite convenzioni, della adesione ad Organismi, ad Unioni o Federazioni che si prefiggono le medesime finalità ed obiettivi.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione potrà compiere pertanto tutte le operazioni che, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano e della normativa in materia, saranno ritenute necessarie per il raggiungimento dei propri scopi.

L'associazione non può svolgere attività diversa da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura o quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

L'associazione può emettere titoli di solidarietà.

Articolo 3: I SOCI

Fanno parte dell'Associazione i soci fondatori, i soci effettivi ed i soci sostenitori.

I soci dell'associazione possono partecipare in qualità di:

- 1) Socio fondatore
Sono soci fondatori tutte le persone firmatarie del presente atto costitutivo;
- 2) Socio effettivo
Sono soci effettivi le persone le quali entrano a far parte dell'associazione, a pieno titolo, in tempi successivi, aderendo agli ideali citati e mettendo a disposizione delle attività la loro competenza, impegno e capacità personali con continuità;
- 3) Socio sostenitore
Sono soci sostenitori tutti quelli che entrano a far parte dell'associazione, in tempi successivi, che condividono gli scopi e le finalità sopra citate, pur non partecipando direttamente alle attività.

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato Direttivo.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo e approvata dall'Assemblea. Il contributo associativo è annuale, intrasmissibile, non è rivalutabile.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci normalmente svolgono attività non retribuita, salvo nei casi definiti dal Consiglio Direttivo e comunque nel rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 645/94 e D.L. 239/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato Direttivo per l'anno solare in corso.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni volontarie, o esclusione.

L'esclusione avviene con delibera del Consiglio Direttivo, tale atto è motivato per la mora superiore ad 1(uno) anno nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie, ai regolamenti, alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Il provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro 30(trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

Articolo 4: DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto a partecipare alle assemblee e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

La qualità di socio è intrasmissibile sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte.

Tutti i soci maggiori d'età, in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto ad un voto espresso direttamente o per delega per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali, i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto ad alcun rimborso di contributi o quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

L'elenco degli associati, sia effettivi che sostenitori, viene aggiornato annualmente e comunque prima della convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria.

Articolo 5: ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario Tesoriere.

Articolo 6: ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è formata da tutti i Soci in regola col pagamento della quota annuale. E' convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo redatto dal tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta motivata da almeno due quinti dei Soci.

La convocazione viene fatta a mezzo della posta con lettera raccomandata inviata almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, oppure con raccomandata a mano consegnata entro lo stesso termine.

Alla convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno e la eventuale documentazione necessaria per deliberare.

La convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgerà l'Assemblea.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto e delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e con il voto favorevole della maggioranza assoluta

degli intervenuti; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La delega deve essere conferita per iscritto soltanto ad un altro socio e per singole Assemblee. Il relativo documento deve essere conservato agli atti dell'Assemblea. Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci. La delega costituisce presenza a tutti gli effetti. Per le modifiche allo Statuto dell'Associazione, così come per deliberarne lo scioglimento, occorre che in Assemblea siano presenti o rappresentati per delega almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci; la delibera è valida con il voto favorevole della maggioranza di tutti i Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da un Socio eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei conti;
- approva i Bilanci consuntivo e preventivo;
- approva le modifiche allo Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- decide l'istituzione o lo scioglimento delle sedi territoriali e dei settori d'intervento.

Articolo 7: CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da cinque membri.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere. Gli incarichi hanno durata triennale e sono rinnovabili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno ed ogni volta in cui il Presidente lo ritenga necessario od opportuno. In assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato, nell'ordine, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre membri e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo promuove iniziative progettuali, sostiene quelle delle sezioni e dei gruppi collegati e delibera su tutto quanto riguarda l'attività e la gestione finanziaria dell'associazione, sull'ammontare delle quote annuali a carico dei Soci, sui Bilanci consuntivi e preventivi. Il Consiglio Direttivo delibera anche in ordine all'organico del personale dipendente e alle sue eventuali variazioni, assunzioni e licenziamenti.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono scritti su apposito registro a cura del Segretario Tesoriere e sono firmati da quest'ultimo e dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Se nel corso del triennio di carica vengono a mancare, per una ragione qualsiasi, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante il subentro del primo dei non eletti. I Consiglieri che subentrano scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 8: PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, organizza e coordina l'attività del Consiglio Direttivo. Il Presidente conferisce ad altri membri del Consiglio o a terzi deleghe per singole operazioni o per settori specifici dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente è sostituito dal vice Presidente in tutti i casi di sua assenza o impedimento.

Articolo 9: IL SEGRETARIO TESORIERE

Il Segretario Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 10: GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

L'Associazione trarrà i mezzi finanziari per il suo funzionamento e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali:

- dalle quote annuali versate dai Soci nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo;
- da sovvenzioni o contributi di Enti pubblici, di Enti privati o di persone fisiche;
- da eventuali entrate derivanti dall'attività dell'associazione;
- da donazioni e lasciti;
- dai redditi derivanti dal patrimonio dell'associazione.

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione stessa a qualsiasi titolo, dalle elargizioni e contributi, dagli avanzi di gestione.

Tutte le somme di denaro di spettanza dell'associazione devono essere depositate in conti correnti bancari o postali o in fondi di garanzia, intestati all'associazione, ad eccezione di un fondo per le piccole spese.

Le operazioni in denaro sono effettuate a firma disgiunta dal Presidente o dal Tesoriere o, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Vice Presidente.

L'esercizio finanziario dell'associazione inizia l'1 gennaio e termina il successivo 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo esamina e delibera sul Bilancio consuntivo del precedente esercizio. I Bilanci saranno depositati presso la sede dell'associazione, a disposizione dei Soci, nei quindici giorni precedenti l'Assemblea.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione non può distribuire anche in modo indiretto utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima unitaria struttura.

In caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 11: DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legislazione vigente ed ai regolamenti o altri atti approvati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

F.to Brunelli Federico

F.to Daniela Guarraci

F.to Daniele Mattioli

F.to Daniele Bianchini

F.to Stefanetti Enrico

F.to Notaio Giuseppe Boemi

ORGANIGRAMMA

CONSIGLIO DIRETTIVO:

Presidente

Federico Brunelli

Vice-presidente

Daniele Mattioli

Segretario Tesoriere

Daniela Guarraci

Consiglieri

Enrico Stefanetti

Daniele Bianchini

Durata carica

05.10.2005 – 05.10.2008